



COMUNE DI GANDELLINO

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

DELIBERAZIONE N. 34

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA (PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE) DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2022

L'anno **duemilaventitré** addì **undici** del mese di **dicembre** alle ore **20:45** Casa Comunale, in seduta **Pubblica** si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

Alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti e assenti i Consiglieri comunali sotto indicati:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
FLORA FIORINA	SINDACO	Si		
BERTULETTI RAFFAELLO	CONSIGLIERE		Si	
CEDRONI FEDERICO	CONSIGLIERE		Si	
GAITI GIOVANNI	CONSIGLIERE		Si	
LUBRINI UGO	CONSIGLIERE	Si		
DANTE FIORINA	CONSIGLIERE	Si		
BELINGHERI NICOLETTA	CONSIGLIERE	Si		
BONETTI GERARDO	CONSIGLIERE	Si		
MERLINI BARBARA	CONSIGLIERE	Si		

Tot. 6

Tot. 3

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE ANDREA TIRABOSCHI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **FLORA FIORINA – SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 11/12/2023

La Sindaca passa la parola al Segretario comunale il quale illustra la proposta. Si riferisce che la proposta gode del parere favorevole del revisore unico. Il provvedimento è mutato rispetto all'anno 2022 in quanto è prevista la fusione inversa per le partecipate SETCO HOLDING, partecipata diretta, e SETCO SERVIZI, partecipata indiretta. Entrambe le società presentavano caratteristiche tali da non renderle mantenibili da parte dell'ente ai sensi del d.lgs 175/2016, in quanto il fatturato risulta essere mediamente minore di 1 milione di euro nonché, per la SETCO HOLDING, la presenza di nessun dipendente. Il Segretario riferisce inoltre che sia SETCO SERVIZI che GECO srl presentano una perdita, l'una di circa 20.000 euro e l'altra di circa un milione di euro. Per quanto riguarda GECO srl le riserve sono sufficienti e si è giustificata tale perdita in relazione agli aumenti inflazionistici e all'adeguamento posticipato del corrispettivo all'inflazione. In ogni caso non desta particolari preoccupazioni. Per la SETCO SERVIZI invece le riserve non bastano in quanto sono esaurite e verrà portata a nuovo. Inoltre la società scrive nella nota integrativa che dovranno essere messe a riserva gli ammortamenti sospesi, riserva non ancora istituita, evidenziando pertanto una fragilità patrimoniale della società.

Infine per quanto riguarda la GECO SRL il Segretario rileva una criticità importante nel controllo analogo, in quanto il controllo è demandato alla SETCO HOLDING, la cui partecipazione è minima in GECO, e Gandellino possiede una partecipazione minima anche in SETCO HOLDING. Pertanto risulta compromesso o impossibile l'esercizio del controllo. Invita pertanto il Consiglio a una riflessione in questo senso. Il Consiglio dibatte sulla qualità del servizio erogato da G.ECO srl.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, come modificato con D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, come modificato dal D.Lgs n. 100/2017;
- lo Statuto comunale;

PREMESSO CHE l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO INOLTRE CHE:

- l'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come rinnovato dal decreto delegato 16/06/2017 n. 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, “*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette*”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “*un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2 impone la dismissione:

- delle partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.
- il T.U.S.P. prevede, inoltre, la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro con i seguenti limiti:
 - per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015/2017) e 2019 (triennio 2016/2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - il limite di almeno un milione di euro si applica a partire dal 2020 sul triennio 2017/2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del T.U.S.P.).
 - l'articolo 20, infine, vieta le *“partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”* salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 12 quater TUSP.

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 20 del T.U.S.P. ha disposto che entro il 31/12/2021 le Amministrazioni pubbliche adottassero un provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie;
- con deliberazione consiliare n. 46 del 28/12/2021 il Comune di Lovere ha adottato il provvedimento di ricognizione ordinaria;
- In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 20, comma 3 del T.U.S.P., il predetto provvedimento di revisione è stato trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti nonché alla struttura istituita presso il Mef prevista dall'art. 15 T.U.S.P.SP.

CONSIDERATO altresì che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23.09.2017 Ad oggetto: *“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI -EX ART.24 D.LGS 175/2016, MODIFICATO DA D.LGS 100 DEL 16 GIUGNO 2017.”*

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 20 del T.U.S.P. ha disposto che entro il 31/12/2022 le Amministrazioni pubbliche adottassero un provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie;
- con deliberazione consiliare n. 48 del 27.12.2022 il Comune di Gandellino ha adottato il provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2021;
- In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 20, comma 3 del T.U.S.P., il predetto provvedimento di revisione è stato trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti nonché alla struttura istituita presso il Mef prevista dall'art. 15 T.U.S.P.SP.

RILEVATO CHE, dagli esiti della citata revisione ordinaria di cui alla suddetta delibera consiliare n. 48 del 27.12.2022 risulta

il mantenimento della partecipazione diretta nelle seguenti società:

- Uniacque SpA;

- Se.t.Co Holding srl;

il mantenimento della partecipazione indiretta nelle seguenti società

- Geco srl;
- Se.t.Co Servizi srl;

la liquidazione della partecipazione indiretta nelle seguenti società

- Ingegnerie Toscale srl, poi liquidata in data 28.07.2022;

VISTO l'esito a consuntivo della ricognizione annuale al 31.12.2021 effettuata come risultante dall'Allegato A della presente deliberazione;

VISTA altresì la relazione tecnica unita al presente atto quale allegato B del presente provvedimento, quale relazione per la razionalizzazione delle partecipazioni al 31.12.2022;

VISTO l'allegato C - schede delle partecipazioni per il censimento;

PRESO ATTO dei modelli appositamente predisposti dal MEF relativi a "Linee guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti - Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";

PRESO ATTO dei predetti modelli pubblicato dal MEF a inizio novembre 2023 di cui è necessario tener conto ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche 2022;

VISTI gli Allegati costituenti il Documento di razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Gandellino, redatto ai sensi dell'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. in coerenza con i modelli all'uopo predisposti dal MEF;

DATO ATTO che la presente deliberazione, pur non rientrando nelle previsioni dell'art. 239 del T.U.E.L. non determinando la costituzione di nuove società o l'acquisto di nuove partecipazioni né tantomeno l'adozione di nuove modalità organizzative di servizi pubblici, è soggetta in virtù degli adempimenti di legge al controllo del revisore dei conti e quindi all'espressione del suo parere;

VISTO pertanto il parere del revisore n. 12 del 11.12.2023 prot.n. 4095 allegato

VISTO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Gestione Risorse in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- **DI APPROVARE** la ricognizione al 31.12.2022 delle Società in cui il Comune di Gandellino detiene partecipazioni, così come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. N. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica – allegato A) e nelle schede predisposto sul modello MEF - allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **DI STABILIRE** le seguenti azioni di razionalizzazione:
 - **SE.T.CO HOLDING SRL:** Essendo la Società uno strumento senza un effettivo scopo sociale, l'assemblea dei soci ha ritenuto di razionalizzare la partecipazione tramite la fusione inversa con incorporazione in una partecipata indiretta. La fusione è stata deliberata con deliberazione n. 28 del 13.10.2023;
 - **SE.T.CO SERVIZI SRL:** è oggetto di fusione con la sua controllante SETCO HOLDING SRL. riscontrando una certa fragilità nel bilancio, si ritiene di incrementare la sorveglianza del socio nonché aspettare gli esiti della fusione per verificare l'adeguatezza della società al fine di perseguire le strategie dell'Ente.
- **DI STABILIRE** il mantenimento senza interventi nelle seguenti società:
 - **GE.CO srl** è la società individuata dal comune di Gandellino per gestire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Pertanto, rientra nel perimetro dei servizi a interesse generale. Rispetta tutti i criteri individuati dal TUSP per il mantenimento della partecipazione ed è stata anche oggetto di affidamento diretto dal 2015 al 2025;
 - **UNIACQUE S.p.A.** risponde ad un obbligo di Legge nazionale e regionale che impone la gestione del Servizio Idrico Integrato per il tramite di un unico gestore per ogni ambito territoriale ottimale (ATO). UNIACQUE SPA è la società individuata, mediante procedura di evidenza pubblica, dall'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo. Il servizio idrico integrato rientra tra i servizi di interesse generale, indispensabile alla collettività. È necessario che venga erogato per il tramite di un'Autorità pubblica al fine di garantire i requisiti della continuità, omogeneità, accessibilità fisica ed economica, qualità e non discriminazione; tutti requisiti indispensabili per l'erogazione di un servizio pubblico a livello locale. Rispetta tutti i criteri individuati dal TUSP per il mantenimento della partecipazione”.
- **DI DARE ATTO** che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a norma dell'art. 20, comma 3, del TUSP alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società” di cui all'art. 15 T.U.S.P.;

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole unanime, resa in forma palese, vista l'urgenza di procedere con i successivi adempimenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 11/12/2023

II SINDACO
f.to FLORA FIORINA

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to ANDREA TIRABOSCHI

=====



COMUNE DI GANDELLINO

PROVINCIA DI BERGAMO

AREA CONTABILITA' - TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 13 DEL 20/11/2023

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA (PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE) DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2022

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della presente proposta di deliberazione.

Eventuali note:

Gandellino lì, 05/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to CEDRONI FEDERICO



COMUNE DI GANDELLINO

PROVINCIA DI BERGAMO

UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 13 DEL 20/11/2023

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA (PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE) DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2022

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere **Favorevole** in merito alla regolarità contabile

Eventuali note:

Gandellino lì, **20/11/2023**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to CEDRONI FEDERICO

